

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3062

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORGHEZIO, CALDEROLI, MOLGORA, GRUGNETTI,
DEVECCHI, FONTAN, MAZZETTO, RONCHI, GNUTTI,
FOGLIATO, MICHIELON, BALLAMAN, CASTELLI,
TONIZZO, SIGNORINI, ROSCIA, ASQUINI, STICOTTI,
TAGINI, MALVESTITO, PROVERA, ZENONI, ORESTE
ROSSI, STROILI, ANGHINONI, BAMPO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui tentativi di bloccare e delegittimare l'attività di indagine dei magistrati milanesi in ordine alla cosiddetta inchiesta « mani pulite »

Presentata il 4 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una serie di sconvolgenti rivelazioni ha ormai convinto la pubblica opinione del nostro Paese che, avverso le inchieste giudiziarie promosse dal *pool* milanese di « mani pulite », si sono attivati nel tempo poteri tanto forti quanto poco trasparenti, i quali hanno posto in essere una serie continua di interventi solo apparentemente convulsi, ma in realtà convergenti verso l'illecita finalità di fermare inchieste che si si avvicinavano pericolosamente ai « piani alti » del mondo politico e finanziario.

In questa attività risultano coinvolti settori della pubblica amministrazione, dalla giustizia alle Forze dell'ordine, con particolare riguardo alla Guardia di finanza, ed agli stessi servizi di sicurezza; ma, in singolare consonanza, si sono mossi nella stessa direzione alti livelli politici e gruppi imprenditoriali monopolistici aventi posizioni di preminenza nel settore dell'informazione.

Né si può tacere di una serie di interventi ispettivi disposti da Roma, con ben sospetta unidirezionalità, verso gli uffici

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

giudiziari milanesi, in perfetta concomitanza con gli sviluppi più delicati e « preoccupanti » delle inchieste condotte dai pubblici ministeri del *pool*.

Un Presidente del Consiglio dei ministri all'epoca in carica (Berlusconi) si è spinto a pronunciare, in termini inauditi, frasi dal palese contenuto intimidatorio nei confronti dei giudici di Milano, colpevoli di non aver esitato ad indirizzare anche verso di lui le loro indagini.

Emerge ancora che la stessa, improvvisa ed apparentemente immotivata, rimozione e sostituzione del generale Ramponi alla guida del SISMI sarebbe stata in realtà decisa da alti vertici politici facenti capo all'ex Presidente del Consiglio dei ministri Bettino Craxi, per poter avere « mano libera » in questo importante settore di *intelligence* proprio mentre il dottor Di Pietro e i suoi colleghi approfondivano le inchieste che involgevano pesanti responsabilità penali di Craxi e di uomini del PSI.

Aleggia anche — e ciò non può non destare viva preoccupazione in chi conosca la storia della strategia della tensione — l'ombra di servizi di sicurezza o « agenzie » di Paesi stranieri.

L'accanimento di questo groviglio di poteri forti e occulti si è sviluppato in particolare nei confronti della figura più

carismatica e popolare del *pool* di Milano, quella di Antonio Di Pietro, tanto da suscitare nella parte più consapevole della società civile il diffuso convincimento che neppure il coraggio e la tenacia di un magistrato capace e onesto nulla possano quando i reati su cui indaga coinvolgano figure « eccellenti », in grado di delegittimare la figura e l'operato, senza che nessuna alta autorità dello Stato intervenga efficacemente.

Il Parlamento non può, quindi, assistere inerte a questo inaudito e intollerabile tentativo di occultare la verità e di intimidire l'azione dei pubblici ministeri impegnati a Milano e in altre numerose procure della Repubblica in processi sul malaffare politico-amministrativo, ma deve, al contrario, intervenire in maniera tempestiva per assicurare l'accertamento di ogni e qualsiasi responsabilità, specie nei delicati settori della pubblica amministrazione che risultano essere coinvolti.

Per questo motivo si è ritenuta doverosa l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui tentativi di bloccare e delegittimare l'attività di indagine dei magistrati milanesi in ordine alla cosiddetta inchiesta « mani pulite », anche al fine di restituire ai cittadini onesti la piena e completa fiducia nello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:

a) le modalità di attuazione dei tentativi posti in essere per bloccare e delegittimare l'attività di indagine dei magistrati milanesi in ordine alla cosiddetta inchiesta « mani pulite »;

b) la responsabilità in ordine a settori della pubblica amministrazione che risultino coinvolti nei tentativi di cui alla lettera a);

c) le connessioni fra i tentativi di cui alla lettera a) ed i vertici politici, con particolare riguardo alle iniziative ispettive ordinate dai Ministri di grazia e giustizia e all'intervento dei servizi di sicurezza e di forze di polizia;

d) le connessioni nelle attività di cui al presente articolo di gruppi economico-finanziari ed il condizionamento della pubblica opinione attraverso l'uso dei *mass media* da essi controllati.

ART. 2.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando al Parlamento una relazione conclusiva sulle risultanze delle sue indagini.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei

componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina del presidente della Commissione, al di fuori dei componenti della Commissione medesima.

3. La Commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione medesima prima dell'inizio dei lavori.

2. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa decida diversamente.

3. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente.

4. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini sia penali sia amministrative già acquisite; può, inoltre, richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie od inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

5. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si deve fare menzione nella relazione conclusiva, in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

6. Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le disposizioni e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 5.

1. Per quanto riguarda atti e documenti relativi ad istruttorie ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi

inquirenti, i componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto.

ART. 6.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione può altresì avvalersi della collaborazione di esperti e di strutture specializzate nelle materie oggetto di inchiesta.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

